

RG 274/2021



TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro,

1)

letto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c., depositato il 21.7.2021 ed assegnato a questo Giudice il 27.7.2021;

2)

vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nei confronti dei controinteressati (*"In ragione dell'elevato numero dei contro interessati e della impossibilità di rilevare dagli atti ministeriali le relative residenze..."*), mediante pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del MIUR;

ritenuto che, in considerazione della pluralità di tali soggetti, non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto introduttivo a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito cautelare introdotto giustifica, per tale sola fase al momento, il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del MIUR, nell'area tematica a ciò demandata;

3)

vista la legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

visto, in particolare, l'art. 221, legge n. 77/2020, ai sensi del quale: *"4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la*



stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.”;

visto il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 (“*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”), art. 1, comma 3 (“*3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: ...*”), lett b) (“*all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni: ...*”), n. 7 (“*7) dopo il numero 33 è inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;*”);

visto il d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (“*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.*”), art. 23 (“*Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”), comma 1;

visto il d.l. 14 gennaio 2021 n. 2 (“*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021*”), art. 1 (“*Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19*”), comma 1: “*1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;*

visto il d.l. 1° aprile 2021, n. 44 (“*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”), art. 6 (“*Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19*”), che ha disposto il differimento delle misure che qui rilevano fino “*al 31 luglio 2021*”;

visto il d.l. 23 luglio 2021 n. 105 (“*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”), art. 7 (“*Misure urgenti in materia di processo civile e penale*”), comma 1 (“*Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con*



modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.”),

P.Q.M.

1)

FISSA l'udienza cautelare (a trattazione scritta, v. di seguito *sub* 3) del 7 ottobre 2021 per la discussione della causa;

ONERA la parte ricorrente della notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte entro il 12 agosto 2021;

ASSEGNA termine per la costituzione della parte convenuta fino al 20 settembre 2021;

2)

AUTORIZZA, con riferimento alla domanda cautelare, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto a mezzo pubblicazione sul sito *internet* del MIUR nell'area tematica a ciò demandata, riservando, all'esito della discussione sull'istanza cautelare, la valutazione sull'efficacia di tale forma di notifica ai contro interessati anche in relazione alla discussione del merito.

3)

DISPONE

che l'udienza fissata venga celebrata mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti *le sole istanze e conclusioni* da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte, nonché termine di cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la formulazione di istanza di trattazione orale;

AVVERTE



che il mancato deposito delle suddette “note di trattazione scritta” prima dell’udienza verrà considerato ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.

Spoletto, 27 luglio 2021

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Marta D’Auria

